

ALLEGATO E - CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI AMBIENTALI

1. La tipologia dei reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai "reati ambientali" previsti dall'art. 25 *undecies*.

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", ha inserito fra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25 undecies, ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti a diverse fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

Successivamente, la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015 – entrata in vigore 29 maggio 2015), dal titolo "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali costituiti sotto forma di delitto.

Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate all'art. 25 *undecies* del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

Il reato può essere commesso da chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il secondo comma, come modificato dal comma 2 è stato modificato dall'art. 6-ter, comma 3, lettera b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, prevede, poi, che la pena sia aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, e nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)

Il reato si configura quando chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, ovverosia: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il secondo comma prevede un aumento di pena quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)

La fattispecie penale punisce le ipotesi di inquinamento e disastro ambientale anche per colpa: se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Inoltre, se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)

Il reato è commesso da chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, con aumento della pena nel caso in cui deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)

La norma dispone:

- I. l'aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella;
- II. l'aumento delle pene previste dall'art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- III. l'aumento ulteriore di entrambe le pene di cui sopra (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un

pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.)

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

La norma punisce chiunque:

- i. uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- ii. distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello "stato di conservazione della specie", pertanto la fattispecie non rileva nel caso in cui l'azione riguardi una quantità poco rilevante di esemplari.

Il reato inoltre è qualificabile come "reato di pericolo": ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario, infatti, che si verifichi effettivamente un danno, ma è sufficiente il solo fatto di mettere in pericolo lo stato di conservazione della specie.

Il terzo comma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.)

Il reato è commesso da chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora

compromettendone lo stato di conservazione.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006 commi 2, 3, 5, 11, 13)

La norma sanziona sotto diversi profili chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle Allegate alla parte terza del decreto (d.lgs. 152/2006), senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il soggetto attivo del reato è qualsiasi soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso/revocato. Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del refluo da un insediamento di tipo produttivo oppure commerciale.

Ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006 commi 1, 3, 5, 6)

La norma sanziona sotto diversi profili la condotta (dolosa o colposa) di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria.

Inoltre, è una fattispecie che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice.

Bonifica dei siti (art. 257 del D.lgs. 152/2006)

La fattispecie si realizza ove qualcuno cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ed altresì ove non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento previsto dal codice dell'ambiente con aggravio delle pene se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4 del D.lgs. 152/2006)

Il reato si configura allorché le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti ed altresì ove chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed allorché si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.lgs. 152/2006)

Il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui vengano spediti "rifiuti pericolosi".

Per quel che riguarda la definizione di "traffico illecito di rifiuti", questa si individua sulla base dell'art. 26 del Reg. n. 259/93 che qualifica come tale: "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria" (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di

accompagnamento, etc.).

La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell'art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell'allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorché la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, etc.).

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006 commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo)

La norma sanziona, la condotta di chi, nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

La norma sanziona altresì la condotta di chi, nel trasporto di rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto medesimo con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. È altresì punita, con le medesime pene, la condotta di chi, durante il trasporto, faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive - Art. 3, comma 6, Legge 549/1993

La norma in parola regola l'uso di determinate sostanze, nocive per l'ambiente, stabilendo limiti, termini e modalità di utilizzo. Tali sostanze sono analiticamente individuate in due tabelle.

2. Aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree operative in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

La Fondazione "Biotechnopolo di Siena" segue inoltre tutti i protocolli di sicurezza vigenti nei singoli settori di attività, attraverso il rispetto delle leggi, regolamenti, protocolli, raccomandazioni, linee guida e circolari emanate a livello nazionale, regionale ed associativo.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macro-aree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Presidente Comitato Tecnico Scientifico CNAP Ufficio dirigenziale di Presidenza Internal Audit e Risk Management Direttore Generale Direttore Scientifico Area Affari Generali Ufficio Risorse Umane Ufficio ICT	Scelta dei fornitori Gestione dei contratti Reperimento, verifica e controllo delle autorizzazioni amministrative Controllo, verifica e sopralluogo dei locali ove si svolge l'attività Gestione dei laboratori Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi Smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non	Inquinamento ambientale (452 bis c.p.) Disastro ambientale (452 quater c.p.) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.) Circostanze aggravanti (452 octies c.p.)	MEDIO BASSA

<p>Area Legale, Compliance e Privacy</p> <p>Ufficio Contratti e Contenzioso</p> <p>Ufficio Compliance e Privacy</p> <p>Ufficio Project Leaders</p> <p>Laboratori di Ricerca</p> <p>Ufficio di Sviluppo e Trasferimento Tecnologico</p> <p>Ufficio Impianto Pilota cGMP</p> <p>Ufficio Qualità</p> <p>Ufficio Regolatorio Studi Clinici</p> <p>Ufficio Sviluppo Clinico</p> <p>Ufficio AI, Bioinformatica e Biostatistica</p>	<p>pericolosi</p> <p>Tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e gestione sia degli obblighi di comunicazione, sia del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p> <p>Gestione depositi temporanei di rifiuti</p> <p>Gestione autorizzazioni ambientali</p> <p>Gestione, compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari</p> <p>Gestione e verifica della validità delle autorizzazioni dei trasportatori e/o destinatari del rifiuto</p> <p>Attività di gestione dei rapporti con la P.A. ai fini dell'ottenimento e/o del mantenimento delle autorizzazioni in materia ambientale e gestione delle comunicazioni alle Autorità competenti</p>	<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)</p> <p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733 bis c.p.)</p> <p>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose</p> <p>Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006 commi 1, 3, 5, 6)</p> <p>Bonifica dei siti (art. 257 del D.lgs. 152/2006)</p> <p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei</p>	
--	--	---	--

		registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4 del D.lgs. 152/2006)	
		Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.lgs. 152/2006)	
		Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260- bis D.Lgs. 152/2006 commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo)	
		Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive - Art. 3, comma 6, Legge 549/1993	

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati ambientali sono ritenute le seguenti:

- Reperimento, verifica e controllo delle autorizzazioni amministrative.
- Controllo, verifica e sopralluogo dei luoghi ove si svolgono le attività.
- Gestione dei laboratori.
- Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi.
- Gestione depositi temporanei di rifiuti.
- Tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e gestione sia degli obblighi di comunicazione, sia del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

- Smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
- Gestione e verifica della validità delle autorizzazioni dei trasportatori e/o destinatari del rifiuto.

Formazione, addestramento e sensibilizzazione dei lavoratori all'ambiente. Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dagli organi direttivi della Fondazione "Biotechnopolo di Siena", ai quali viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3. Principi generali del sistema organizzativo e di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente parte speciale "E" sono gli amministratori esecutivi e non, Direttore Generale e Direttore scientifico, dirigenti e dipendenti, operanti, anche di fatto, nelle aree di attività a rischio (di seguito i "destinatari").

Obiettivo del presente allegato è che tutti i destinatari, come sopra individuati, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il commettersi di reati ambientali.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o prassi operative, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla tutela dell'ambiente.

In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione ambientale dei luoghi;

- b) omettere di comunicare dati e informazioni prescritti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione ambientale dei luoghi;
 - c) non attenersi alle procedure amministrative vigenti;
-
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e salubrità dell'ambiente e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne o prassi aziendali che su tali norme si fondano;
 - assicurare il regolare funzionamento della Fondazione, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione ambientale previsto dalla legge.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione ambientale dei luoghi;

- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione,

rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena", alla cui osservanza tutti gli amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della Fondazione sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 *undecies* del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine amministratori esecutivi e non, il Direttore Generale e/o il Direttore Scientifico ed i responsabili delle Aree e/o Uffici, all'interno dei quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione, l'Organo di Vigilanza (OdV) potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni nonché le misure di prevenzione adottate dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena" si articolano nei seguenti regolamenti:

COD.0	Codice Etico
REG.1	Regolamento di organizzazione e funzionamento
REG.2	Regolamento sulle modalità di reclutamento e di gestione del personale
REG.3	Regolamento delle missioni degli organi
REG.4	Regolamento di contabilità
REG.5	Regolamento per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità
REG.6	Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio
REG.7	Regolamento e Modulo per la concessione dei patrocini

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – "Regolamenti" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.